Considerando che, di conseguenza, i prezzi delle mele da tavola rischiano di raggiungere, nei primi giorni del gennaio 1964, un livello inferiore del 20 % al prezzo medio rilevato durante gli ultimi tre anni ;

Considerando che il regolamento n. 23 ammette, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia per l'importazione dei prodotti in causa se, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, questo mercato subisce o rischia di subire in uno Stato membro, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni che possano compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato ;

Considerando che ogni misura volta a ritardare la liberalizzazione delle importazioni di mele della categoria di qualità « I », salvo le mele delle varietà commercialmente apprezzate è tale da ovviare al rischio di gravi perturbazioni ; che, dato il carattere derogatorio di queste misure, è opportuno limitarle strettamente nel tempo ; che in tal senso si devono modificare le misure notificate dal Governo della Repubblica federale di Germania ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere dal 1° al 12 gennaio 1964 inclusi, le importazioni di mele da tavola della categoria di qualità « I » diverse da quelle delle varietà seguenti : Jonathan, gruppo Delicious, Cox's Orange, Ingrid Marie, Boskoop, Stayman Winesap, Kalterer Boehmer, Black Ben Davis, Lavina e Morgenduft.

La presente autorizzazione è valida soltanto se le importazioni di mele da tavola della categoria « II » rimangono vietate in applicazione dell'articolo 44 del Trattato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, ogni giorno lavorativo, i prezzi rilevati sui mercati di Düsseldorf, Francoforte, Monaco ed Amburgo per ciascuna delle varietà di mele da tavola considerate per il calcolo del prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino al 12 gennaio 1964 incluso.

La Commissione, nondimeno, procederà prima di tale data ad una modifica della decisione qualora le misure di cui all'articolo 1 non risultino piú rispondenti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 23 del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1964

che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola della categoria di qualità « I »

(Il testo francese è il solo facente fede)

(64/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 965/62.

Previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione ;

Considerando che in data 30 dicembre 1963 il Governo della Repubblica francese ha notificato alla Commissione le misure di salvaguardia che ha deciso di adottare a decorrere dal 1° gennaio 1964 ; che tali misure consistono nel limitare la liberalizzazione delle mele della categoria « I » — da effettuare entro il 31 dicembre 1963 — alle varietà seguenti : Cox's orange, Delicious (Golden, Red, Starking, Richared, ecc.), Jonathan, Reinettes (du Canada, Reine des Reinettes, du Mans, de Champagne), Stayman Winesap, King David, James Grieve, Boskoop, Calville, Kalterer, Black Ben Davis, Morgenduft, Lavina, Laxton Superb, Ingrid Marie ;

Considerando che la Repubblica francese applica, per le importazioni di mele da tavola, un sistema di prezzi minimi il cui livello per il mese di dicembre è di 1 franco per kg ; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi sui mercati di riferimento, le importazioni di mele da tavola delle categorie « II » e « I » di qualsiasi provenienza sono state vietate a decorrere dal 6 settembre 1963 ;

Considerando che l'articolo 9 del regolamento n. 23 prevede che entro il 31 dicembre 1963 gli Stati membri rinunciano, per gli ortofrutticoli classificati nella categoria di qualità « I », alle restrizioni quantitative ed alle misure di effetto equivalente, nonché all'applicazione del disposto dell'articolo 44 del Trattato ;

Considerando che, rispetto al prezzo medio degli ultimi tre anni, i prezzi delle mele da tavola rilevati sul mercato della Repubblica francese nel mese di dicembre 1963, debbono essere considerati relativamente bassi ma, a causa da una parte dell'abbondanza della produzione nazionale e, dall'altra, dell'assenza di apprezzabili importazioni, dev'essere escluso che tale livello dei prezzi sia dovuto alle importazioni dei prodotti liberalizzati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 23 ;

Considerando tuttavia che le importazioni di mele della categoria di qualità « I » appartenenti a determinate varietà non potrebbero che peggiorare la situazione del mercato delle mele in Francia, specialmente a causa delle misure di salvaguardia in vigore nella Repubblica federale per il periodo compreso fra il 1° e il 12 gennaio 1964 incluso ;

Considerando che delle misure che consentano di ritardare la liberalizzazione delle importazioni delle mele della categoria di qualità « I », salvo le mele delle varietà commercialmente apprezzate, sono tali da ovviare al rischio di gravi perturbazioni ; che, dato il carattere derogatorio di tali misure, è opportuno limitarle strettamente nel tempo ; che in tal senso si debbono modificare le misure notificate dal Governo della Repubblica francese,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le misure di salvaguardia notificate alla Commissione dalla Repubblica francese il 30 dicembre 1963 sono applicabili fino al 12 gennaio 1964 incluso, sempre che le importazioni di mele da tavola della categoria « II » rimangano vietate in applicazione dell'articolo 44 del Trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione, ogni giorno lavorativo, i prezzi rilevati nei mercati generali di Parigi per ciascuna varietà delle mele da tavola considerate per il calcolo del prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile fino al 12 gennaio 1964 incluso. Essa è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1964.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN